

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 3

Deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio della  
Provincia il .....1.1.FEB. 2004.....

Adunanza 27 gennaio 2004

Compreso nell'elenco trasmesso ai Capigruppo  
Divenuta esecutiva per decorrenza del termine,  
ai sensi dell'art. 134, Co. 3, D. Lgs. 18/08/2000, n° 267

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VOLVERA - TERZA VARIANTE  
PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 37 - 19060/2004

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore FRANCO CAMPIA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Volvera risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 86 - 24687 del 03/05/1993;
- ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 18 del 04/03/1998 e n. 62 del 03/11/2000, due Varianti parziali al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 24 del 24/06/2003, il progetto preliminare di una Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77);
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 54 del 01/12/2003, il progetto preliminare della Terza Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n.

Il Dirigente del  
Servizio Presidente della Giunta  
Dr. Nicola TUTINO

56/77), che ha trasmesso alla Provincia, in data 18/12/2003 per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma:

richiamati i dati socio-economici e territoriali del Comune di Volvera:

- popolazione: 3.191 abitanti (al 1971); 6.749 ab. (al 1981); 6.894 ab (al 1991); 6.966 ab. (al 2001), dato che evidenzia una sostanziale stabilità nell'ultimo ventennio, dopo il raddoppio della popolazione nel decennio '71 - '81;
- superficie territoriale di 2.084 ettari in territorio di pianura. Per quanto attiene la capacità d'uso dei suoli, 1.591 ettari appartengono alla Classe II<sup>A</sup>, pari a circa il 76% del territorio comunale;
- sistema produttivo: appartiene ad un *Ambito di valorizzazione produttiva* (Bacino di Airasca) del P.T.C.;
- non è incluso nei *Sistemi di diffusione urbana*;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Pinerolo, Sub-ambito "Area Volvera", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- infrastrutture viarie: è attraversato dall'Autostrada Torino - Pinerolo e dalle Strade Provinciali n. 139 e 141;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è interessato dai Torrenti Chisola e Torto di Roletto, i cui corsi sono compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
  - il Comune è stato interessato dall'evento alluvionale del 1994 e, in misura minore, da quello del 1° settembre 2002;
  - il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01, prevede la realizzazione di un limite di progetto nella porzione sud dell'abitato;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 54/2003 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, finalizzati all'ampliamento del plesso scolastico esistente, con l'aggiunta di tre sezioni, vista l'aumentata richiesta di iscrizioni, acquisendo la porzione di area ancora di proprietà privata, contigua al plesso (mq 5.850), da destinare in parte a servizi "SI" ed in parte a residenza, previo assoggettamento dell'intera area a strumento urbanistico esecutivo (P.E.C.);

rilevato che il Comune di Volvera, con la deliberazione testè citata, propone nello specifico, al fine dell'ampliamento della Scuola materna esistente, le seguenti modificazioni:

- la scuola materna insiste sull'area a servizi "SI" (di superficie complessiva pari a circa mq 8.950) occupandone una porzione di circa mq 3.100. La restante parte dell'area (circa mq 5.850) di proprietà privata, viene destinata parte all'ampliamento del plesso scolastico (mq 2.820) e parte (mq 3.030) viene riclassificata *area residenziale di completamento "Ccl"*;
- la riduzione della superficie dell'area a servizi "SI" comporta un decremento della superficie complessiva destinata a tale scopo di 0,42 mq/ab;
- l'intero ambito (mq 5.850) viene assoggettato per l'attuazione a Strumento Urbanistico Esecutivo (P.E.C.), con un indice territoriale pari a 1 mq/mq, prevedendo

l'obbligo di dismissione della porzione destinata all'ampliamento del plesso scolastico (mq 2.820);

- viene proposto un incremento di capacità insediativa residenziale pari a 65 abitanti, riducendo di pari quantità, al fine del rispetto dei parametri di "variante parziale", la capacità insediativa nelle aree a destinazione residenziale "Cc9", "Cc10" e "Cc11". Queste ultime sono individuate dal P.A.I. in classe IIIB, lungo il corso del Torrente Chisola, per le quali il P.R.G.C. dispone l'inedificabilità dei lotti liberi, fino al momento in cui non saranno realizzati interventi di riassetto e difesa idraulica per eliminare e/o minimizzare la pericolosità, previsti in tempi medio-lunghi;
- vengono contestualmente variati l'art. 26 delle Norme di Attuazione, le Tabelle di Piano, relative alla Capacità insediativa residenziale teorica e le tavole "2A" e "3A";

dichiarato che per quanto attiene:

- le indicazioni e le norme contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con eventuali piani sovracomunali, a cui l'Amministrazione Comunale abbia aderito o sia comunque a conoscenza, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 01/02/2004;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 22/01/2004;

dato atto che, con separato provvedimento, vengono proposte le seguenti osservazioni, con le quali:

- con riferimento alla proposta di recupero di capacità insediativa, pari a n. 65 abitanti, si ritiene la medesima inefficace, in quanto tale quantità è tratta dalle aree a destinazione residenziale "Cc9", "Cc10" e "Cc11", inedificabili a seguito dell'inserimento in classe IIIB del P.A.I. Si fa presente che tali aree potranno essere rese nuovamente edificabili solo a seguito dell'approvazione di una Variante strutturale di Piano Regolatore; in caso contrario, si verrebbe a configurare un incremento di capacità insediativa residenziale, in contrasto con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di Varianti parziali;
- con riferimento alla riduzione dell'*area per servizi S1*, la dimostrazione del rispetto dei requisiti di Variante parziale è riferita solo al presente provvedimento. Si ricorda che, tali aree non possono essere incrementate e/o ridotte per più di 0,5 metri quadrati per abitante nel corso dell'intero arco di validità temporale del Piano regolatore. E' opportuno che il Comune verifichi il rispetto del citato parametro;
- alla Variante, non risultano allegati gli elaborati recanti gli approfondimenti di carattere geologico, previsti dalla normativa vigente e dagli indirizzi regionali in materia (L.R. 56/77, Circ. P.G.R. 18 luglio 1989 n. 16/URE e Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP e successiva Nota Tecnica Esplicativa);

- si rileva, considerato che il provvedimento in esame è propedeutico all'ampliamento di una Scuola Materna, la mancanza della verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";
- si rammenta, infine, che l'atto deliberativo consiliare di adozione della Variante non riporta, come previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, la dichiarazione di compatibilità della stessa ai piani sovracomunali, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Si invita, pertanto, l'Amministrazione Comunale di Volvera, a sanare le carenze soprarichiamate, per non incorrere in possibili profili di illegittimità;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Terza Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Volvera, adottato con deliberazione C.C. n. 54 del 01/12/2003, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di dare atto che, con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di Volvera la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

La presente copia, composta di n. 2  
fogli è conforme all'originale.

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso

TORINO 12 FEB 2004



Il Presidente del  
Servizio Presidente e Giunta  
Dr. Nicola TUPINO